

Infortuni sul lavoro: l'abnormità del comportamento del lavoratore interrompe il nesso causale

Trib. Lecco, G.U. Passoni, sent. 16.2.2016 (dep. 27.2.2016)

In tema di igiene e sicurezza sul lavoro, l'evento lesivo occorso al lavoratore (art. 590 c.p.) non può essere considerato conseguenza della condotta del datore di lavoro, quando esso sia dovuto ad un comportamento imprevedibile o inopinabile del lavoratore e sia stata accertata in giudizio la conformità del macchinario utilizzato dal lavoratore alle norme di sicurezza vigenti (art. 71 d.lgs. 81/2008). (1)

Il fabbricante del macchinario con cui il lavoratore si è procurato una lesione non risponde ai sensi dell'art. 590 c.p., ove sia stata dimostrata – da un lato – la conformità del macchinario alle norme di sicurezza vigenti (art. 23 d.lgs. 81/2008) e – dall'altro lato – la riconducibilità della lesione ad un comportamento imprevedibile o inopinabile del lavoratore. (2)

(1)-(2) L'affermazione secondo cui il comportamento abnorme del lavoratore, in caso di infortunio, interrompe il nesso di causa fra la condotta colposa attribuita al garante della sicurezza e l'evento lesivo occorso è frequente nella giurisprudenza, anche di legittimità: cfr. da ultimo Cass. Pen., Sez. IV, sent. 16397 del 5.3.2015, CED 263386, secondo cui il comportamento del lavoratore, per poter essere considerato unica causa della lesione da lui subita, deve essere *“del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore”*. In termini, di recente, anche Cass. Pen., Sez. IV, sent. 3787 del 17.10.2014, CED 261946; Cass. Pen., Sez. IV, sent. 7955 del 10.10.2013, CED 259313.